

Visto l'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) il quale dispone che, per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000,00 euro, fatte salve le disposizioni del Regolamento regolante il settore dell'edilizia sovvenzionata – emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119 – cui fa esplicito rinvio il medesimo comma;

Atteso che il medesimo articolo 12, comma 1 ter, della LR 6/2003 prevede che il limite di euro 25.000,00 venga aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2012, n. 116, con la quale è stato da ultimo aggiornato in euro 26.553,10, per l'anno 2012, il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003;

Ritenuto necessario adeguare, per l'anno 2013, il suddetto limite di euro 26.553,10 utilizzando l'indice di riferimento relativo allo stesso mese (dicembre) dell'anno successivo a quello utilizzato per l'aggiornamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 116/2012;

Vista la nota dell'Istat prot. n. 640 del 18 gennaio 2013 dalla quale si rileva, nella misura del +2,4 per cento, la percentuale tendenziale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) – al netto dei tabacchi - relativa al confronto tra il mese di dicembre 2012 rispetto al mese di dicembre 2011;

Accertata conseguentemente in euro 637,27 la variazione del summenzionato limite di euro 26.553,10 per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003;

Ritenuto pertanto - ai sensi del sopra citato articolo 12, comma 1 ter, della LR 6/2003 - di aggiornare in euro 27.190,37 per l'anno 2013 il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, per l'anno 2013 è aggiornato in euro 27.190,37 il limite per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 3 della legge regionale 6/2003.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE